



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2008

Disposizioni relative ad azioni, obbligazioni
e quote detenute dalla Banca d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — La proprietà o il possesso da parte della Banca d'Italia, istituto cui è deferita la vigilanza sulle banche e su gli istituti di credito, costituisce una grave anomalia in quanto rende possibile l'interferenza nella vita di società in qualunque forma costituite che accedono al credito

di banche e istituti soggetti alla sua vigilanza e fa espletare a questo istituto compiti incompatibili con le funzioni attribuitegli dallo Stato.

Con le disposizioni contenute in questo disegno di legge si intende porre termine a questa anomala situazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieti)

1. La Banca d'Italia non può avere, neanche attraverso il fondo pensioni dei suoi dipendenti da essa amministrato, né in proprietà né in possesso azioni, obbligazioni e quote di società in qualunque forma costituite.

2. La Banca d'Italia deve alienare azioni, obbligazioni e quote di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al primo periodo, la proprietà o il possesso di tali azioni, obbligazioni o quote è trasferito allo Stato al prezzo determinato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Art. 2.

(Norme transitorie)

1. Nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, la Banca d'Italia non può esercitare il diritto di voto né nelle assemblee degli azionisti né nelle assemblee degli obbligazionisti.

